Tentori
Tax & Legal
Solutions

Via Giacomo Leopardi 7/D — 22036 Erba (CO)
info@tentoritls.it · www.tentoritls.it
P.IVA 04247490131

APPROFONDIMENTO

Per studi professionali
Adempimenti e contabilità

RISORSA

N. 71/2026
Aggiornata al 17/10/2026

Nuovo TUIR 2027: tabella di corrispondenza tra vecchi e nuovi articoli (D.Lgs. 117/2026)

Tutti gli articoli del D.P.R. 917/1986 con il corrispondente nel testo unico delle imposte sui redditi che si applica dal 1° gennaio 2027, ricavati dalle fonti indicate dal decreto stesso.

Dal **1° gennaio 2027** il D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 lascia il posto al testo unico delle imposte sui redditi approvato con il **D.Lgs. 19 giugno 2026, n. 117** (G.U. n. 152 del 3 luglio 2026, S.O. n. 26/L). Il nuovo testo ha 377 articoli e riunisce, oltre al vecchio TUIR, decine di leggi speciali: forfetario, cedolare secca, società di comodo, imposizione minima globale. Quasi tutti i numeri cambiano: l'art. 73 diventa 82, l'art. 87 diventa 96, l'art. 167 diventa 186.

Il decreto **non contiene una tavola di corrispondenza** tra i suoi allegati. Tutti gli articoli, tranne gli ultimi due (art. 376, abrogazioni, e art. 377, decorrenza), indicano però tra parentesi, sotto la rubrica, le disposizioni da cui provengono; l'art. 376, comma 2, rinvia proprio alle corrispondenti disposizioni del testo unico "come riportate da ciascun articolo" per leggere i rinvii alle norme abrogate. Le tabelle che seguono sono costruite così: abbiamo letto la provenienza di ciascun articolo nel testo pubblicato in Gazzetta, l'abbiamo aggiornata con le correzioni alle intestazioni apportate dal D.Lgs. 5 agosto 2026, n. 141, e l'abbiamo confrontata con l'indice del D.P.R. 917/1986 vigente su Normattiva al 17 ottobre 2026. La rubrica riportata è quella del nuovo articolo.

La tabella completa, con anche le norme speciali confluite in ciascun articolo, è scaricabile in formato Excel/CSV: /risorse/pdf/guida-tabella-corrispondenza-nuovo-tuir-2027.csv.

01 Da quando si applica e che cosa sostituisce

Il D.Lgs. 117/2026 è stato adottato in attuazione dell'art. 21, comma 1, della L. 9 agosto 2023, n. 111, il cui termine è stato prorogato dalla L. 122/2024 e dalla L. 120/2025. Le date da tenere distinte sono tre:

PROFILO	REGOLA	NORMA
Entrata in vigore del decreto	Giorno successivo alla pubblicazione: 4 luglio 2026	D.Lgs. 117/2026, art. 1, c. 2
Applicazione del testo unico	"Le disposizioni del presente testo unico si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2027"	TU, art. 377
Abrogazione del vecchio TUIR	Articoli da 1 a 191 del D.P.R. 917/1986, dalla data dell'art. 377	TU, art. 376, c. 1, lett. e)

PROFILO	REGOLA	NORMA
Rinvii contenuti in altre norme	Il riferimento a disposizioni abrogate si intende alle corrispondenti disposizioni del TU “come riportate da ciascun articolo”	TU, art. 376, c. 2

L’art. 376, comma 2, è la regola che rende utilizzabile questa tabella: leggi, regolamenti, provvedimenti e modelli che continueranno a citare “l’art. 109 del TUIR” andranno letti come rinvio all’art. 118 del nuovo testo, salvo che il testo unico disponga diversamente o che la norma sia abrogata per incompatibilità.

> **Periodi d’imposta a cavallo e dichiarazioni 2027.** L’art. 377 fissa solo la data del 1° gennaio 2027: il testo unico non contiene una regola specifica per i periodi d’imposta in corso a quella data né per le dichiarazioni relative al 2026 presentate nel 2027. L’art. 374, rubricato “Disposizioni transitorie”, riprende norme transitorie preesistenti (D.Lgs. 344/2003, D.Lgs. 142/2018, D.Lgs. 192/2024) e non risolve la questione. Finché non arrivano chiarimenti ufficiali, la scelta prudente è citare il D.P.R. 917/1986 per fatti e periodi chiusi entro il 31 dicembre 2026, eventualmente con l’indicazione del nuovo articolo tra parentesi, e valutare caso per caso gli esercizi non coincidenti con l’anno solare.

Il testo è già stato modificato. Su Normattiva il D.Lgs. 117/2026 risulta aggiornato al 25 settembre 2026. Prima ancora di applicarsi è stato toccato dal D.L. 27 luglio 2026, n. 133 (conv. L. 25 settembre 2026, n. 166), dal D.Lgs. 5 agosto 2026, n. 141, dal D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 148 e dal D.L. 26 agosto 2026, n. 153. Il D.Lgs. 148/2026 ha inserito l’art. 339-bis (regime coesistente qualificato e incentivi fiscali qualificati nell’imposizione minima globale); il D.Lgs. 141/2026 ha corretto, tra l’altro, le indicazioni di provenienza di alcuni articoli (39, 104, 118, 192, 211, 240, 306, 362, 374), di cui le tabelle tengono conto. La numerazione 1-377 è rimasta invariata: le tabelle restano valide, ma il contenuto dei singoli articoli va sempre letto nel testo vigente.

02 Come è organizzato il nuovo testo unico

PARTE / TITOLO	CONTENUTO	ARTICOLI
Parte I, Titolo I	Imposta sul reddito delle persone fisiche	1-80
Parte I, Titolo II	Imposta sul reddito delle società (residenti, non residenti, enti non commerciali)	81-159
Parte I, Titolo III	Disposizioni comuni, operazioni straordinarie, liquidazione e procedure concorsuali	160-182
Parte I, Titolo IV	Rapporti internazionali (stabile organizzazione, CFC, credito estero, operazioni UE, exit tax, ibridi)	183-200
Parte II, Titolo I	Regimi speciali IRPEF (cedolare secca, locazioni brevi, PIR, impatriati, forfetario, imposte sostitutive)	201-247
Parte II, Titolo II	Regimi speciali IRES (SIIQ, previdenza complementare, cooperative, riallineamento, DTA, enti creditizi)	248-286
Parte II, Titolo III	Regimi speciali comuni (agricoltura, tonnage tax, società di comodo, utili a società semplici, D.Lgs. 461/1997)	287-307

PARTE / TITOLO	CONTENUTO	ARTICOLI
Parte III	Imposizione minima globale (ex D.Lgs. 209/2023)	308-360
Parte IV	Disposizioni varie, transitorie e finali, abrogazioni, decorrenza	361-377

Nel complesso 200 articoli del D.P.R. 917/1986 trovano un corrispondente; 177 articoli del nuovo testo provengono esclusivamente da altre leggi e 2 (artt. 376 e 377) non indicano alcuna provenienza. A questi si aggiunge l'art. 339-bis, inserito dal D.Lgs. 148/2026. Due coppie del vecchio TUIR sono state accorpate: gli artt. 92 e 92-bis nell'art. 101, gli artt. 102 e 102-bis nell'art. 111. Nessun articolo del D.P.R. 917/1986 risulta ripartito su più articoli nuovi. Conservano lo stesso numero solo gli artt. 1-13 e 16 (IRPEF) e 170-177 (operazioni straordinarie).

03 IRPEF: artt. 1-71 del TUIR vigente

Disposizioni generali, tassazione separata, non residenti (artt. 1-24-ter). Da notare lo slittamento a partire dall'art. 15 e lo spostamento dei regimi dei neo-residenti (24-bis e 24-ter) nella Parte II.

TUIR VIGENTE	RUBRICA	NUOVO TU	NOTE
art. 1	Presupposto dell'imposta	**art. 1**	stesso numero
art. 2	Soggetti passivi	**art. 2**	stesso numero
art. 3	Base imponibile	**art. 3**	stesso numero; integra anche 2 norme speciali
art. 4	Coniugi e figli minori	**art. 4**	stesso numero
art. 5	Redditi prodotti in forma associata	**art. 5**	stesso numero
art. 6	Classificazione dei redditi	**art. 6**	stesso numero; integra anche 1 norma speciale
art. 7	Periodo di imposta	**art. 7**	stesso numero
art. 8	Determinazione del reddito complessivo	**art. 8**	stesso numero
art. 9	Determinazione dei redditi e delle perdite	**art. 9**	stesso numero
art. 10	Oneri deducibili	**art. 10**	stesso numero; integra anche 4 norme speciali
art. 11	Determinazione dell'imposta	**art. 11**	stesso numero
art. 12	Detrazioni per carichi di famiglia	**art. 12**	stesso numero
art. 13	Altre detrazioni	**art. 13**	stesso numero; integra anche 1 norma speciale

TUIR VIGENTE	RUBRICA	NUOVO TU	NOTE
art. 14	*(articolo già abrogato)*	—	Già abrogato (L. 30 dicembre 2004, n. 311)
art. 15	Detrazione per oneri	**art. 14**	integra anche 6 norme speciali
art. 16	Detrazioni per canoni di locazione	**art. 16**	stesso numero
art. 16-bis	Detrazione delle spese per incentivi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici	**art. 17**	—
art. 16-ter	Riordino delle detrazioni	**art. 18**	—
art. 17	Tassazione separata	**art. 19**	integra anche 1 norma speciale
art. 18	Imposizione sostitutiva dei redditi di capitale di fonte estera	**art. 20**	—
art. 19	Indennità di fine rapporto e di fine servizio	**art. 21**	integra anche 3 norme speciali
art. 20	*(articolo già abrogato)*	—	Già abrogato (D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252)
art. 20-bis	Redditi dei soci delle società personali in caso di recesso, esclusione, riduzione del capitale e liquidazione	**art. 22**	—
art. 21	Determinazione dell’imposta per gli altri redditi tassati separatamente	**art. 23**	—
art. 22	Scomputo degli acconti	**art. 24**	—
art. 23	Applicazione dell’imposta ai non residenti	**art. 25**	—
art. 24	Determinazione dell'imposta dovuta dai non residenti	**art. 26**	—
art. 24-bis	Imposizione sostitutiva sui redditi prodotti all’estero dai soggetti che trasferiscono la residenza in Italia	**art. 246**	integra anche 1 norma speciale
art. 24-ter	Imposizione sostitutiva sui redditi da pensione di fonte estera dei soggetti che trasferiscono la residenza in Italia	**art. 247**	—

Redditi fondiari (artt. 25-43). Scalano tutti di due posizioni.

TUIR VIGENTE	RUBRICA	NUOVO TU	NOTE
art. 25	Redditi fondiari	**art. 27**	—
art. 26	Imputazione dei redditi fondiari	**art. 28**	—
art. 27	Reddito dominicale dei terreni	**art. 29**	—

TUIR VIGENTE	RUBRICA	NUOVO TU	NOTE
art. 28	Determinazione del reddito dominicale	**art. 30**	integra anche 1 norma speciale
art. 29	Variazioni del reddito dominicale	**art. 31**	—
art. 30	Denuncia e decorrenza delle variazioni	**art. 32**	integra anche 3 norme speciali
art. 31	Perdite per mancata coltivazione e per eventi naturali	**art. 33**	—
art. 32	Reddito agrario	**art. 34**	—
art. 33	Imputazione del reddito agrario	**art. 35**	—
art. 34	Determinazione del reddito agrario	**art. 36**	integra anche 3 norme speciali
art. 35	Perdite per mancata coltivazione e per eventi naturali	**art. 37**	—
art. 36	Reddito dei fabbricati	**art. 38**	integra anche 1 norma speciale
art. 37	Determinazione del reddito dei fabbricati	**art. 39**	integra anche 2 norme speciali (intestazione modificata dal D.Lgs. 141/2026)
art. 38	Variazioni del reddito dei fabbricati	**art. 40**	—
art. 39	Decorrenza delle variazioni	**art. 41**	—
art. 40	Fabbricati di nuova costruzione	**art. 42**	—
art. 41	Unità immobiliari non locate	**art. 43**	—
art. 42	Costruzioni rurali	**art. 44**	integra anche 1 norma speciale
art. 43	Immobili non produttivi di reddito fondiario	**art. 45**	—

Redditi di capitale (artt. 44-48). L’art. 47-bis sui regimi fiscali privilegiati passa tra le disposizioni comuni.

TUIR VIGENTE	RUBRICA	NUOVO TU	NOTE
art. 44	Redditi di capitale	**art. 46**	integra anche 2 norme speciali
art. 45	Determinazione del reddito di capitale	**art. 47**	integra anche 1 norma speciale
art. 46	Versamenti dei soci	**art. 48**	—
art. 47	Utili da partecipazione	**art. 49**	integra anche 1 norma speciale
art. 47-bis	Disposizioni in materia di regimi fiscali privilegiati	**art. 162**	—
art. 48	Redditi imponibili ad altro titolo	**art. 50**	—

Lavoro dipendente e autonomo (artt. 49-54-octies). I sette articoli 54-bis/54-octies introdotti dal D.Lgs. 192/2024 diventano articoli a numerazione piena (57-63).

TUIR VIGENTE	RUBRICA	NUOVO TU	NOTE
art. 49	Redditi di lavoro dipendente	**art. 51**	—
art. 50	Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente	**art. 52**	integra anche 2 norme speciali
art. 51	Determinazione del reddito di lavoro dipendente	**art. 53**	integra anche 2 norme speciali
art. 52	Determinazione dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente	**art. 54**	—
art. 53	Redditi di lavoro autonomo	**art. 55**	—
art. 54	Determinazione del reddito di lavoro autonomo	**art. 56**	—
art. 54-bis	Plusvalenze e altri proventi	**art. 57**	—
art. 54-ter	Rimborsi e riaddebiti	**art. 58**	—
art. 54-quater	Minusvalenze	**art. 59**	—
art. 54-quinquies	Spese relative ai beni mobili e immobili	**art. 60**	—
art. 54-sexies	Spese relative a beni ed elementi immateriali	**art. 61**	—
art. 54-septies	Altre spese	**art. 62**	—
art. 54-octies	Determinazione dei redditi assimilati a quello di lavoro autonomo	**art. 63**	—

Reddito d’impresa IRPEF (artt. 55-66).

TUIR VIGENTE	RUBRICA	NUOVO TU	NOTE
art. 55	Redditi d’impresa	**art. 64**	—
art. 55-bis	*(articolo già abrogato)*	—	Già abrogato (L. 30 dicembre 2018, n. 145)
art. 56	Determinazione del reddito d’impresa	**art. 65**	—
art. 56-bis	Altre attività agricole	**art. 66**	—
art. 57	Ricavi	**art. 68**	—
art. 58	Plusvalenze	**art. 69**	integra anche 1 norma speciale

TUIR VIGENTE	RUBRICA	NUOVO TU	NOTE
art. 59	Dividendi	**art. 70**	—
art. 60	Spese per prestazioni di lavoro	**art. 71**	—
art. 61	Interessi passivi	**art. 72**	—
art. 62	*(articolo già abrogato)*	—	Già abrogato (L. 24 dicembre 2007, n. 244)
art. 63	*(articolo già abrogato)*	—	Già abrogato (L. 24 dicembre 2007, n. 244)
art. 64	Norme generali sulle componenti del reddito d'impresa	**art. 73**	—
art. 65	Beni relativi all'impresa	**art. 74**	—
art. 66	Imprese minori	**art. 75**	integra anche 2 norme speciali

Redditi diversi (artt. 67-71).

TUIR VIGENTE	RUBRICA	NUOVO TU	NOTE
art. 67	Redditi diversi	**art. 76**	—
art. 68	Plusvalenze	**art. 77**	integra anche 3 norme speciali
art. 69	Premi vincite e indennità	**art. 78**	integra anche 1 norma speciale
art. 70	Redditi di natura fondiaria	**art. 79**	—
art. 71	Altri redditi	**art. 80**	—

04 IRES: artt. 72-142 del TUIR vigente

Disposizioni generali (artt. 72-80). Lo scarto è di nove posizioni: l’art. 73 sui soggetti passivi diventa 82, l’art. 77 sull’aliquota diventa 86.

TUIR VIGENTE	RUBRICA	NUOVO TU	NOTE
art. 72	Presupposto dell'imposta	**art. 81**	—
art. 73	Soggetti passivi	**art. 82**	—
art. 74	Stato ed enti pubblici	**art. 83**	integra anche 3 norme speciali
art. 75	Base imponibile	**art. 84**	—
art. 76	Periodo d'imposta	**art. 85**	—
art. 77	Aliquota dell'imposta	**art. 86**	integra anche 1 norma speciale

TUIR VIGENTE	RUBRICA	NUOVO TU	NOTE
art. 78	Detrazione d'imposta per oneri	**art. 87**	—
art. 79	Scomputo degli acconti	**art. 88**	—
art. 80	Riporto o rimborso delle eccedenze	**art. 89**	—

Determinazione della base imponibile, prima parte (artt. 81-101). Gli artt. 97 e 98 erano già abrogati; 92 e 92-bis confluiscono nell'art. 101.

TUIR VIGENTE	RUBRICA	NUOVO TU	NOTE
art. 81	Reddito complessivo	**art. 90**	—
art. 82	Cessioni obbligatorie di partecipazioni sociali	**art. 91**	—
art. 83	Determinazione del reddito complessivo	**art. 92**	—
art. 84	Riporto delle perdite	**art. 93**	—
art. 85	Ricavi	**art. 94**	—
art. 86	Plusvalenze patrimoniali	**art. 95**	—
art. 87	Plusvalenze esenti	**art. 96**	—
art. 88	Sopravvenienze attive	**art. 97**	—
art. 89	Dividendi ed interessi	**art. 98**	integra anche 2 norme speciali
art. 90	Proventi immobiliari	**art. 99**	integra anche 1 norma speciale
art. 91	Proventi e oneri non computabili nella determinazione del reddito	**art. 100**	—
art. 92	Variazioni delle rimanenze	**art. 101**	accorpato con art. 92-bis
art. 92-bis	Variazioni delle rimanenze	**art. 101**	accorpato con art. 92
art. 93	Opere, forniture e servizi di durata ultrannuale	**art. 102**	—
art. 94	Valutazione dei titoli	**art. 103**	—
art. 95	Spese per prestazioni di lavoro	**art. 104**	integra anche 3 norme speciali (intestazione corretta dal D.Lgs. 141/2026)
art. 96	Interessi passivi	**art. 105**	integra anche 1 norma speciale
art. 97	*(articolo già abrogato)*	—	Già abrogato (L. 24 dicembre 2007, n. 244)
art. 98	*(articolo già abrogato)*	—	Già abrogato (L. 24 dicembre 2007, n. 244)

TUIR VIGENTE	RUBRICA	NUOVO TU	NOTE
art. 99	Oneri fiscali e contributivi	**art. 108**	integra anche 2 norme speciali
art. 100	Oneri di utilità sociale	**art. 109**	integra anche 3 norme speciali
art. 101	Minusvalenze patrimoniali, sopravvenienze passive e perdite	**art. 110**	integra anche 3 norme speciali

Determinazione della base imponibile, seconda parte (artt. 102-114). Tra il nuovo art. 105 (interessi passivi) e il 108 si inseriscono due articoli provenienti da leggi speciali: il 106 (art. 1, c. 36, L. 244/2007) e il 107 (art. 66, c. 11, D.L. 331/1993).

TUIR VIGENTE	RUBRICA	NUOVO TU	NOTE
art. 102	Ammortamento dei beni materiali	**art. 111**	accorpato con art. 102-bis; integra anche 3 norme speciali
art. 102-bis	Ammortamento dei beni materiali	**art. 111**	accorpato con art. 102; integra anche 3 norme speciali
art. 103	Ammortamento dei beni immateriali	**art. 112**	integra anche 3 norme speciali
art. 104	Ammortamento finanziario dei beni gratuitamente devolvibili	**art. 113**	—
art. 105	Accantonamenti di quiescenza e previdenza	**art. 114**	integra anche 1 norma speciale
art. 106	Svalutazione dei crediti e accantonamenti per rischi su crediti	**art. 115**	integra anche 2 norme speciali
art. 107	Altri accantonamenti	**art. 116**	—
art. 108	Spese relative a più esercizi	**art. 117**	—
art. 109	Norme generali sui componenti del reddito d'impresa	**art. 118**	integra anche 3 norme speciali (intestazione modificata dal D.Lgs. 141/2026)
art. 110	Norme generali sulle valutazioni	**art. 119**	integra anche 1 norma speciale
art. 111	Imprese di assicurazioni	**art. 120**	integra anche 1 norma speciale
art. 112	Strumenti finanziari derivati	**art. 121**	—
art. 113	Partecipazioni acquisite per il recupero di crediti bancari	**art. 122**	—
art. 114	Banca d'Italia	**art. 123**	—

Trasparenza fiscale (artt. 115-116).

TUIR VIGENTE	RUBRICA	NUOVO TU	NOTE
art. 115	Opzione per la trasparenza fiscale	**art. 124**	—
art. 116	Opzione per la trasparenza fiscale delle società a ristretta base proprietaria	**art. 125**	—

Consolidato nazionale (artt. 117-129).

TUIR VIGENTE	RUBRICA	NUOVO TU	NOTE
art. 117	Soggetti ammessi alla tassazione di gruppo di imprese controllate residenti	**art. 126**	—
art. 118	Effetti dell'esercizio dell'opzione	**art. 127**	—
art. 119	Condizioni per l'efficacia dell'opzione	**art. 128**	—
art. 120	Definizione del requisito di controllo	**art. 129**	—
art. 121	Obblighi delle società controllate	**art. 130**	—
art. 122	Obblighi della società o ente controllante	**art. 131**	—
art. 123	*(articolo già abrogato)*	—	Già abrogato (L. 24 dicembre 2007, n. 244)
art. 124	Interruzione della tassazione di gruppo prima del compimento del triennio	**art. 132**	—
art. 125	Revoca dell'opzione	**art. 133**	—
art. 126	Limiti all'efficacia e all'esercizio dell'opzione	**art. 134**	—
art. 127	Responsabilità	**art. 135**	—
art. 128	*Norma transitoria (consolidato nazionale)*	—	Nessun corrispondente: norma transitoria non riprodotta
art. 129	Disposizioni applicative	**art. 136**	—

Consolidato mondiale (artt. 130-142).

TUIR VIGENTE	RUBRICA	NUOVO TU	NOTE
art. 130	Soggetti ammessi alla determinazione della unica base imponibile per il gruppo di imprese non residenti	**art. 137**	—
art. 131	Effetti dell'esercizio dell'opzione	**art. 138**	—
art. 132	Condizioni per l'efficacia dell'opzione	**art. 139**	—

TUIR VIGENTE	RUBRICA	NUOVO TU	NOTE
art. 133	Definizione del requisito di controllo	**art. 140**	—
art. 134	Obblighi della società o ente controllante e rettifiche di consolidamento	**art. 141**	—
art. 135	*(articolo già abrogato)*	—	Già abrogato (L. 24 dicembre 2007, n. 244)
art. 136	Determinazione dell'imposta dovuta	**art. 142**	—
art. 137	Interruzione della tassazione di gruppo prima del compimento del periodo di validità dell'opzione	**art. 143**	—
art. 138	Interruzione della tassazione di gruppo limitatamente ad una o più controllate non residenti	**art. 144**	—
art. 139	Revoca dell'opzione	**art. 145**	—
art. 139-bis	Recupero delle perdite compensate	**art. 146**	—
art. 140	Coordinamento con l'articolo 186	**art. 147**	—
art. 141	*Norma transitoria (consolidato mondiale)*	—	Nessun corrispondente: norma transitoria non riprodotta
art. 142	Disposizioni applicative	**art. 148**	integra anche 1 norma speciale

05 Enti non commerciali, non residenti, imprese marittime: artt. 143-161

Enti non commerciali residenti (artt. 143-150). Tra il nuovo art. 152 e il 154 si inserisce l’art. 153 sugli utili percepiti dagli enti non commerciali, ripreso dalla L. 178/2020.

TUIR VIGENTE	RUBRICA	NUOVO TU	NOTE
art. 143	Reddito complessivo	**art. 151**	—
art. 144	Determinazione dei redditi	**art. 152**	—
art. 145	Regime forfetario degli enti non commerciali	**art. 154**	—

TUIR VIGENTE	RUBRICA	NUOVO TU	NOTE
art. 146	Oneri deducibili	**art. 155**	—
art. 147	Detrazione d'imposta per oneri	**art. 156**	—
art. 148	Enti di tipo associativo	**art. 157**	—
art. 149	Perdita della qualifica di ente non commerciale	**art. 158**	—
art. 150	*Organizzazioni non lucrative di utilità sociale*	—	Già abrogato (D.Lgs. 117/2017, art. 102, c. 2, lett. c), dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025)

Società ed enti non residenti (artt. 151-154). Le società commerciali non residenti sono ora collocate prima degli enti non commerciali residenti.

TUIR VIGENTE	RUBRICA	NUOVO TU	NOTE
art. 151	Reddito complessivo delle società e degli enti commerciali non residenti	**art. 149**	—
art. 152	Reddito di società ed enti commerciali non residenti derivante da attività svolte nel territorio dello Stato mediante stabile organizzazione	**art. 150**	integra anche 1 norma speciale
art. 153	Reddito complessivo delle società e degli enti non commerciali non residenti	**art. 159**	—
art. 154	*(articolo già abrogato)*	—	Già abrogato (D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147)

Tonnage tax (artt. 155-161). Il regime delle imprese marittime passa nella Parte II (artt. 290-297).

TUIR VIGENTE	RUBRICA	NUOVO TU	NOTE
art. 155	Ambito soggettivo e oggettivo	**art. 290**	integra anche 1 norma speciale
art. 156	Determinazione del reddito imponibile	**art. 291**	—
art. 157	Limiti all'esercizio dell'opzione e alla sua efficacia	**art. 292**	integra anche 1 norma speciale
art. 157-bis	Credito d'imposta in caso di locazione a scafo nudo di navi agevolate	**art. 293**	—
art. 158	Plusvalenze e minusvalenze	**art. 294**	—
art. 159	Obblighi contabili	**art. 295**	—

TUIR VIGENTE	RUBRICA	NUOVO TU	NOTE
art. 160	Ulteriori effetti dell’esercizio dell’opzione	**art. 296**	—
art. 161	Disposizioni applicative	**art. 297**	—

06 Disposizioni comuni, internazionali, straordinarie e finali: artt. 162-191

Disposizioni comuni e internazionali (artt. 162-169). È il blocco più rimescolato: la stabile organizzazione passa al 183, il credito per le imposte estere al 185, la CFC al 186, l’exit tax al 193.

TUIR VIGENTE	RUBRICA	NUOVO TU	NOTE
art. 162	Stabile organizzazione	**art. 183**	—
art. 162-bis	Intermediari finanziari e società di partecipazione	**art. 161**	—
art. 163	Divieto della doppia imposizione	**art. 160**	—
art. 164	Limiti di deduzione delle spese e degli altri componenti negativi relativi a taluni mezzi di trasporto a motore, utilizzati nell'esercizio di imprese, arti e professioni	**art. 168**	—
art. 165	Credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero	**art. 185**	—
art. 166	Imposizione in uscita	**art. 193**	—
art. 166-bis	Valori fiscali in ingresso	**art. 192**	commi 1-5 e c. 6, primo periodo (intestazione modificata dal D.Lgs. 141/2026)
art. 167	Disposizioni in materia di imprese estere controllate	**art. 186**	—
art. 168	*(articolo già abrogato)*	—	Già abrogato (D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147)
art. 168-bis	*(articolo già abrogato)*	—	Già abrogato (D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147)
art. 168-ter	Esenzione degli utili e delle perdite delle stabili organizzazioni di imprese residenti	**art. 184**	—
art. 169	Accordi internazionali	**art. 187**	integra anche 1 norma speciale

Operazioni straordinarie interne (artt. 170-177-ter). Trasformazione, fusione, scissione, conferimenti e scambi di partecipazioni mantengono il numero; i due articoli “bis” e “ter” diventano 178 e 179.

TUIR VIGENTE	RUBRICA	NUOVO TU	NOTE
art. 170	Trasformazione della società	**art. 170**	stesso numero
art. 171	Trasformazione eterogenea	**art. 171**	stesso numero
art. 172	Fusione di società	**art. 172**	stesso numero
art. 173	Scissione di società	**art. 173**	stesso numero; integra anche 1 norma speciale
art. 174	Applicazione analogica	**art. 174**	stesso numero
art. 175	Conferimenti di partecipazioni di controllo o di collegamento	**art. 175**	stesso numero
art. 176	Regimi fiscali del soggetto conferente e del soggetto conferitario	**art. 176**	stesso numero
art. 177	Scambi di partecipazioni	**art. 177**	stesso numero
art. 177-bis	Operazioni straordinarie e attività professionali	**art. 178**	—
art. 177-ter	Disciplina del riporto delle perdite fiscali infragruppo	**art. 179**	—

Operazioni straordinarie con soggetti di altri Stati UE (artt. 178-181).

TUIR VIGENTE	RUBRICA	NUOVO TU	NOTE
art. 178	Fusioni, scissioni conferimenti di attivo, scambi di azioni concernenti società di Stati membri diversi	**art. 188**	—
art. 179	Regime di neutralità fiscale	**art. 189**	—
art. 180	Riserve in sospensione d'imposta	**art. 190**	—
art. 181	Perdite fiscali	**art. 191**	—

Liquidazione e procedure concorsuali (artt. 182-184).

TUIR VIGENTE	RUBRICA	NUOVO TU	NOTE
art. 182	Liquidazione ordinaria	**art. 180**	—
art. 183	Liquidazione giudiziale e liquidazione coatta	**art. 181**	—
art. 184	Applicazione analogica	**art. 182**	—

Disposizioni finali (artt. 185-191).

TUIR VIGENTE	RUBRICA	NUOVO TU	NOTE
art. 185	Terreni e fabbricati soggetti a regimi vincolistici	**art. 365**	—
art. 186	Società civili	**art. 366**	—
art. 187	Eredità giacente	**art. 367**	—
art. 188	*(articolo già abrogato)*	—	Già abrogato (D.L. 4 luglio 2006, n. 223, conv. L. 4 agosto 2006, n. 248)
art. 188-bis	Campione d'Italia	**art. 368**	integra anche 1 norma speciale
art. 189	Riferimenti legislativi a imposte abolite	**art. 369**	—
art. 190	*Redditi dei fabbricati (norma transitoria)*	—	Nessun corrispondente: norma transitoria non riprodotta
art. 191	Disposizioni in materia di agevolazioni tributarie	**art. 370**	—

07 Numeri che cambiano significato e articoli senza corrispondente

Il rischio principale da gennaio 2027 non è il numero che non si trova, ma il numero che esiste in entrambi i testi con un contenuto diverso. Un rinvio all'"art. 96" in un parere, in una clausola o in una delibera può indicare gli interessi passivi (vecchio TUIR) o la participation exemption (nuovo testo). I casi più frequenti nella pratica:

NUMERO	NEL TUIR VIGENTE (→ NUOVO NUMERO)	NEL NUOVO TU
art. 15	Detrazione per oneri → **art. 14**	Detrazioni per le erogazioni liberali in denaro in favore di partiti politici *(da legge speciale)*
art. 17	Tassazione separata → **art. 19**	Detrazione delle spese per incentivi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici *(già art. 16-bis)*
art. 47	Utili da partecipazione → **art. 49**	Determinazione del reddito di capitale *(già art. 45)*
art. 51	Determinazione del reddito di lavoro dipendente → **art. 53**	Redditi di lavoro dipendente *(già art. 49)*
art. 53	Redditi di lavoro autonomo → **art. 55**	Determinazione del reddito di lavoro dipendente *(già art. 51)*
art. 55	Redditi d'impresa → **art. 64**	Redditi di lavoro autonomo *(già art. 53)*
art. 67	Redditi diversi → **art. 76**	Imprenditori agricoli *(da legge speciale)*
art. 73	Soggetti passivi → **art. 82**	Norme generali sulle componenti del reddito d'impresa *(già art. 64)*
art. 84	Riporto delle perdite → **art. 93**	Base imponibile *(già art. 75)*

NUMERO	NEL TUIR VIGENTE (→ NUOVO NUMERO)	NEL NUOVO TU
art. 86	Plusvalenze patrimoniali → **art. 95**	Aliquota dell'imposta *(già art. 77)*
art. 87	Plusvalenze esenti → **art. 96**	Detrazione d'imposta per oneri *(già art. 78)*
art. 96	Interessi passivi → **art. 105**	Plusvalenze esenti *(già art. 87)*
art. 101	Minusvalenze patrimoniali, sopravvenienze passive e perdite → **art. 110**	Variazioni delle rimanenze *(già art. 92, art. 92-bis)*
art. 109	Norme generali sui componenti del reddito d'impresa → **art. 118**	Oneri di utilità sociale *(già art. 100)*
art. 110	Norme generali sulle valutazioni → **art. 119**	Minusvalenze patrimoniali, sopravvenienze passive e perdite *(già art. 101)*
art. 162	Stabile organizzazione → **art. 183**	Disposizioni in materia di regimi fiscali privilegiati *(già art. 47-bis)*
art. 164	Limiti di deduzione per i mezzi di trasporto a motore → **art. 168**	Disposizioni relative alla derivazione rafforzata per i soggetti che applicano i principi contabili internazionali *(da legge speciale)*
art. 165	Credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero → **art. 185**	Disposizioni di coordinamento IRES/IRAP per i soggetti IAS/IFRS *(da legge speciale)*
art. 166	Imposizione in uscita → **art. 193**	Derivazione rafforzata per i soggetti OIC e coordinamento con il D.Lgs. 139/2015 *(da legge speciale)*
art. 167	Disposizioni in materia di imprese estere controllate → **art. 186**	Disposizioni di coordinamento IRES/IRAP per i soggetti OIC *(da legge speciale)*
art. 168	già abrogato (D.Lgs. 147/2015)	Limiti di deduzione per i mezzi di trasporto a motore *(già art. 164)*
art. 169	Accordi internazionali → **art. 187**	Rideterminazione dei valori di acquisto di partecipazioni *(da legge speciale)*
art. 180	Riserve in sospensione d'imposta → **art. 190**	Liquidazione ordinaria *(già art. 182)*
art. 185	Terreni e fabbricati soggetti a regimi vincolistici → **art. 365**	Credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero *(già art. 165)*
art. 186	Società civili → **art. 366**	Disposizioni in materia di imprese estere controllate *(già art. 167)*
art. 187	Eredità giacente → **art. 367**	Accordi internazionali *(già art. 169)*

Quattro articoli senza corrispondente. Gli artt. 128 e 141 (norme transitorie del consolidato nazionale e mondiale) e 190 (norma transitoria sui redditi dei fabbricati) sono ancora nell'indice del D.P.R. 917/1986 vigente, ma nessun articolo del nuovo testo li indica come fonte e il loro testo non vi è riprodotto: dal 1° gennaio 2027 cadono con l'abrogazione degli artt. 1-191 (art. 376, c. 1, lett. e). L'art. 150 (ONLUS) è invece già abrogato: l'art. 102, comma 2, lett. c), del D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo settore) lo abroga dal termine dell'art. 104, comma 2, dello stesso decreto, cioè dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025. Normattiva lo mostra ancora come vigente perché non applica in automatico le decorrenze condizionate.

Gli articoli 14, 20, 55-bis, 62, 63, 97, 98, 123, 135, 154, 168, 168-bis e 188 erano già abrogati prima del riordino e non hanno corrispondente. L'indice di Normattiva elenca anche alcune voci "bis" o "ter" (per esempio 10-bis, 78-bis, 96-bis) che appartengono alla numerazione precedente al D.Lgs. 344/2003: non sono articoli vigenti e non sono riportate in tabella.

08 Dove sono finite le principali leggi speciali

Molte norme oggi citate "fuori TUIR" entrano nel nuovo testo. Le più ricorrenti nel lavoro di studio, con la provenienza indicata nelle intestazioni degli articoli:

DISCIPLINA	FONTE ATTUALE	NUOVO TU
Regime forfetario	L. 190/2014, art. 1, cc. 54-89	artt. 232-243
Cedolare secca	D.Lgs. 23/2011, art. 3	artt. 203-206
Locazioni brevi	D.L. 50/2017, art. 4	artt. 207-208
Piani individuali di risparmio (PIR)	L. 232/2016, L. 145/2018, D.L. 124/2019	artt. 209-211
Stock option ed emolumenti variabili	D.L. 78/2010, art. 33	art. 224
Lavoratori impatriati	D.Lgs. 209/2023, art. 5	art. 225
Rientro di docenti e ricercatori	D.L. 78/2010, art. 44	art. 226
Premi di produttività	L. 208/2015, art. 1, cc. 182-189	art. 228
Imposta sostitutiva sulle plusvalenze immobiliari in atto	L. 266/2005, art. 1, c. 496	art. 244
Rideterminazione del valore dei terreni / delle partecipazioni	L. 448/2001, artt. 7 e 5	artt. 245 e 169
Derivazione rafforzata e coordinamento OIC / IAS	L. 244/2007; D.Lgs. 38/2005; D.L. 244/2016	artt. 164-167
Disallineamenti da ibridi	D.Lgs. 142/2018, artt. 6-11	artt. 195-200
SIIQ	L. 296/2006, art. 1, cc. 119-141-bis	artt. 248-255
Previdenza complementare	D.Lgs. 252/2005	artt. 257-259
Riallineamento e divergenze da cambio principi contabili	D.Lgs. 192/2024, artt. 10-11	artt. 276-277

DISCIPLINA	FONTE ATTUALE	NUOVO TU
Società di comodo e maggiorazione IRES	L. 724/1994, art. 30; D.L. 138/2011	artt. 301-302
Utili distribuiti a società semplici	D.L. 124/2019, art. 32-quater	art. 303
Imposte sostitutive su redditi diversi finanziari (dichiarativo, amministrato, gestito)	D.Lgs. 461/1997, artt. 5-7	artt. 304, 306, 307
Imposizione minima globale	D.Lgs. 209/2023	artt. 308-360
Deducibilità IMU immobili strumentali	L. 160/2019, art. 1, c. 772	art. 363
Maggiorazione dell'ammortamento per beni strumentali	L. 199/2025, art. 1, cc. 427-436	art. 364

Per queste discipline vale lo stesso criterio dell'art. 376, comma 2: le disposizioni di provenienza sono abrogate dal 1° gennaio 2027 nei limiti indicati dall'elenco dell'art. 376, comma 1, e i rinvii si leggono verso il nuovo articolo. L'elenco completo delle fonti confluite in ciascun articolo è nella colonna "note" del file CSV.

09 Gli altri testi unici che si applicano dal 1° gennaio 2027

Il 1° gennaio 2027 non cambia solo il TUIR. Per cinque testi unici la data era originariamente il 1° gennaio 2026 ed è stata spostata dall'art. 4 del D.L. 31 dicembre 2025, n. 200; gli altri due (IVA e adempimenti/accertamento) sono nati già con la data 2027. Qui ci limitiamo a date e norme sostituite: le relative tabelle di corrispondenza meritano un lavoro a parte.

TESTO UNICO	DECRETO	APPLICAZIONE	SOSTITUISCE, TRA L'ALTRO
Imposte sui redditi	D.Lgs. 19 giugno 2026, n. 117	1° gennaio 2027 (art. 377)	D.P.R. 917/1986, artt. 1-191, e numerose leggi speciali (art. 376)
IVA	D.Lgs. 19 gennaio 2026, n. 10	1° gennaio 2027 (art. 171)	Gran parte del D.P.R. 633/1972 e tabelle A, B e C (art. 170)
Adempimenti e accertamento	D.Lgs. 5 agosto 2026, n. 141	1° gennaio 2027 (art. 368)	Gran parte del D.P.R. 600/1973, artt. 1-17 del D.Lgs. 218/1997, parti dei D.Lgs. 1/2024 e 13/2024 e del D.P.R. 633/1972 (art. 367)
Sanzioni tributarie amministrative e penali	D.Lgs. 5 novembre 2024, n. 173	1° gennaio 2027 (art. 102)	D.Lgs. 471/1997, gran parte del D.Lgs. 472/1997, D.Lgs. 74/2000 salvo gli artt. 21-bis e 21-ter (art. 101)
Versamenti e riscossione	D.Lgs. 24 marzo 2025, n. 33	1° gennaio 2027 (art. 243)	D.P.R. 602/1973, artt. 17-28 e 30 del D.Lgs. 241/1997, D.Lgs. 46/1999 e 112/1999 (art. 241)
Imposta di registro e altri tributi indiretti	D.Lgs. 1° agosto 2025, n. 123	1° gennaio 2027 (art. 205)	Gran parte del D.P.R. 131/1986, D.P.R. 642/1972, D.Lgs. 346/1990 e 347/1990 (art. 204)
Tributi erariali minori	D.Lgs. 5 novembre 2024, n. 174	1° gennaio 2027 (art. 100)	Norme della L. 1216/1961 (assicurazioni), del D.P.R. 640/1972 (intrattenimenti), del D.P.R. 641/1972 (concessioni governative) e altre (art. 99)

TESTO UNICO	DECRETO	APPLICAZIONE	SOSTITUISCE, TRA L'ALTRO
Giustizia tributaria	D.Lgs. 14 novembre 2024, n. 175	1° gennaio 2027 (art. 131)	D.Lgs. 545/1992 e 546/1992 (art. 130)

Consiglio pratico. Nei documenti prodotti tra novembre 2026 e i primi mesi del 2027 (pareri, verbali, relazioni, statuti) conviene citare la norma con doppio riferimento, per esempio "art. 87 D.P.R. 917/1986, ora art. 96 D.Lgs. 117/2026". Così il documento resta chiaro chiunque lo legga e qualunque sia il periodo d'imposta interessato.

RIFERIMENTI NORMATIVI E DI PRASSI

D.Lgs. 19 giugno 2026, n. 117 (G.U. n. 152 del 3 luglio 2026, S.O. n. 26/L), artt. 1, 374, 376, 377

D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, testo vigente al 17 ottobre 2026 (Normattiva)

L. 9 agosto 2023, n. 111, art. 21

D.L. 31 dicembre 2025, n. 200, art. 4

D.Lgs. 19 gennaio 2026, n. 10, artt. 170-171

D.Lgs. 5 agosto 2026, n. 141, art. 2 (modifiche al D.Lgs. 117/2026) e artt. 367-368 del testo unico

D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 148, art. 11 (inserimento dell'art. 339-bis)

D.L. 27 luglio 2026, n. 133, conv. L. 25 settembre 2026, n. 166; D.L. 26 agosto 2026, n. 153 (modifiche all'art. 117 del nuovo TU)

D.Lgs. 5 novembre 2024, n. 173, artt. 101-102

D.Lgs. 24 marzo 2025, n. 33, artt. 241, 243

D.Lgs. 1° agosto 2025, n. 123, artt. 204-205

D.Lgs. 5 novembre 2024, n. 174, artt. 99-100

D.Lgs. 14 novembre 2024, n. 175, artt. 130-131

D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, artt. 102 e 104

Lavoriamo anche *con gli studi*

Supporto su operazioni straordinarie, pratiche complesse e gestione degli adempimenti: in collaborazione, nel rispetto del rapporto con il vostro cliente.

Tentori TLS · www.tentoritls.it/prenota · info@tentoritls.it · +39 031 547 8406

Documento informativo di carattere generale, aggiornato alla data indicata. Non costituisce parere professionale e non sostituisce l'esame del caso concreto: norme, prassi e scadenze possono cambiare dopo la data di aggiornamento.